

**Linee Guida A.I.S.E. per l'attuazione del  
Regolamento sui Detergenti**

**Biodegradabilità dei Tensioattivi  
e  
Allegato VII (Etichettatura e Schede degli  
ingredienti)**

**Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento  
Europeo e della Consiglio del 31 marzo 2004 sui  
Detergenti.**

**(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,  
L 104, 8 aprile 2004)**

*Distribuito da Assocasa, in occasione dell'Assemblea  
del Gruppo "Detergenti e Prodotti Affini" di venerdì 4 marzo 2005*

**INDICE:**

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. 'DEFINIZIONE' DI DETERGENTE</b> .....	<b>4</b>
<b>4. BIODEGRADABILITA' DI TENSIOATTIVI (UTILIZZATI NEI DETERGENTI)</b> .....	<b>4</b>
4.1. CAMBIAMENTI FONDAMENTALI .....	<b>4</b>
4.2. ESENZIONE PER TENSIOATTIVI UTILIZZATI COME SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE....	<b>5</b>
4.3. GUIDA PER I FABBRICANTI CHE IMMETTONO SUL MERCATO PRODOTTI DETERGENTI.....	<b>6</b>
<b>5. ETICHETTATURA DEGLI INGREDIENTI</b> .....	<b>6</b>
5.1. QUALI SONO I CAMBIAMENTI? .....	<b>6</b>
5.2. QUALI INGREDIENTI DEVONO ESSERE ELENCATI IN ETICHETTA? .....	<b>6</b>
5.3. GUIDA ALL'ETICHETTATURA DEGLI INGREDIENTI .....	<b>8</b>
<b>6. INDICAZIONE IN ETICHETTA DELLE INFORMAZIONI DI DOSAGGIO DEI DETERSIVI PER BUCATO</b> .....	<b>10</b>
6.1. GUIDA ALL'ETICHETTATURA DELLE INFORMAZIONI DI DOSAGGIO .....	<b>10</b>
<b>7. ULTERIORI ELEMENTI DI ETICHETTATURA SECONDO IL REGOLAMENTO SUI DETERGENTI</b> .....	<b>12</b>
<b>8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE</b> .....	<b>12</b>
8.1. PRASSI CORRENTE .....	<b>12</b>
8.2. NUOVA SCHEDA TECNICA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO .....	<b>12</b>
8.2.1. <i>Guida alla scheda tecnica degli ingredienti</i> .....	<b>13</b>
8.3. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI .....	<b>14</b>
8.3.1. <i>Guida alla pubblicazione degli ingredienti</i> .....	<b>14</b>

**APPENDICI**

Appendice 1. Ingredienti allergizzanti delle fragranze

Appendice 2. Denominazioni dei preservanti secondo INCI

Appendice 3. Schema di dosaggio - Esempi

## **1. Premessa**

Il Regolamento sui Detergenti è stato pubblicato l'8 aprile 2004 ed entrerà in vigore l'8 ottobre 2005. In quanto Regolamento costituisce legge applicabile direttamente in tutti gli Stati Membri e non soggetta a interpretazione da parte degli stessi. Il Regolamento contiene disposizioni relative a:

- Requisiti di biodegradabilità totale (sia in termini di livello che di metodologie applicate) per tutti i tensioattivi (anionici, non ionici, cationici e anfoteri) utilizzati nei detergenti.
- Le informazioni da fornire ai consumatori mediante l'etichettatura degli ingredienti e a mezzo siti internet.
- Informazioni presso i produttori che devono essere fornite ai Medici e alle autorità competenti su richiesta.
- Studio critico del fosfato entro aprile 2007 nell'intento di ridurre l'impiego.
- Valutazione della biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi e della biodegradabilità di ingredienti organici non tensioattivi nei detergenti entro aprile 2009.

***Benché sia stato fatto il possibile per garantire la correttezza dei suggerimenti e dell'interpretazione fornita nella presente guida, A.I.S.E. non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni né di perdite o danni di alcun tipo derivanti dall'uso di detta guida.***

## **2. Entrata in vigore**

I provvedimenti del Regolamento si applicano a tutti i prodotti detergenti immessi sul mercato all'8 ottobre 2005. Nell'articolo 2 del Regolamento, il termine 'Imnesso sul mercato' è stato definito come "introduzione nel mercato comunitario, così come renderlo disponibile a terzi, dietro pagamento o no. L'importazione nel territorio della Comunità equivale a immettere sul mercato". Nel corso della riunione dell'8 ottobre 2004 del Gruppo di Lavoro *Ad Hoc*, è stato deciso che ciò deve essere interpretato come il passaggio di proprietà del detergente dal produttore al distributore. Ciò significa che qualsiasi prodotto che non è più sotto il controllo (di proprietà) del produttore a partire dall'8 ottobre 2005 deve rispettare il Regolamento. Si consiglia tuttavia ai produttori di verificare presso la rispettiva Associazione Nazionale che questa interpretazione sia stata accettata a livello nazionale nel paese di pertinenza.

### **3. 'Definizione' di detergente**

Il termine "detergenti", in sintesi, si può applicare a tutti i prodotti per pulire materiali tessili o per pulire superfici dure, in altri termini, a qualsiasi 'prodotto detergente / pulente' che vanti una funzione di pulizia.

Tra l'altro i seguenti termini sono definiti nell'Articolo 2 del Regolamento:

*'Detergente' significa qualunque sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinati a processi di lavaggio o di pulizia. I detergenti possono essere commercializzati in qualsiasi forma (liquido, in polvere, in pasta, barra, pane, pezzo stampato, di forma specifica, ecc.) e venduti o utilizzati per uso domestico, o istituzionale o industriale.*

**Altri prodotti da considerare come detergenti sono:**

- *'Preparati ausiliari per bucato', destinati all'ammollo (pre-lavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria per la casa, ecc..;*
- *'Ammorbidenti per bucato', destinati a modificare la consistenza dei tessuti nei processi complementari al lavaggio dei tessuti stessi;*
- *'Preparato per pulire', per detergenti generici per uso domestico e/o per la pulizia di superfici (es.: materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature relative, strumenti, apparati, ecc.);*
- *'Altri preparati per pulire e lavare', destinati a qualsiasi altro procedimento di lavaggio e pulizia.*

*'Lavaggio' significa la pulizia di biancheria, tessuti, piatti o altre superfici dure.*

*'Pulizia' ha il significato definito da EN ISO 862.*

*'Tensioattivo' significa qualsiasi sostanza e/o preparato organico utilizzato nei detergenti, con caratteristiche tensioattive superficiali, composto da uno o più gruppi idrofili e uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensione tali da essere in grado di ridurre la tensione superficiale dell'acqua e di formare mono-strati di diffusione o di adsorbimento all'interfaccia acqua-aria, e di formare emulsioni e/o microemulsioni e/o micelle, e o in grado di provocare adsorbimento all'interfaccia acqua-solido.*

## **4. Biodegradabilità di tensioattivi (utilizzati nei detergenti)**

### **4.1. Cambiamenti fondamentali**

Il Regolamento sui Detergenti introduce due cambiamenti fondamentali riguardanti la biodegradabilità di tensioattivi utilizzati nei prodotti detergenti:

- In futuro sarà richiesta la prova della **biodegradazione aerobica totale** per i tensioattivi utilizzati nei detergenti.

- I criteri di degradabilità si applicano **anche a** tensioattivi **cationici e anfoteri**.

(In precedenza erano prescritti i requisiti relativi unicamente alla biodegradabilità primaria di tensioattivi anionici e non-ionici).

È **preferibile** applicare i metodi di prova elencati nell'**Allegato III A**. Il criterio di biodegradabilità definitiva prevede la mineralizzazione al 60% ("biodegradazione definitiva" in anidride carbonica, acqua e sali minerali) entro 28 giorni. "Se *adeguatamente giustificato*" può essere applicato **su richiesta** un metodo elencato nell'**Allegato III B**.

Ai sensi dell'Articolo 4 (2) può essere richiesta una **deroga** per tensioattivi in detergenti utilizzati in **speciali settori industriali o istituzionali** che non rispettano il criterio di biodegradazione totale entro i tempi prescritti.

- A tale scopo si deve dimostrare, inoltre, che il livello di biodegradabilità primaria dei tensioattivi entro il periodo indicato è non inferiore all'80%. I metodi per rilevare la biodegradabilità primaria di tensioattivi nei detergenti sono elencati nell'**Allegato II**. Per quanto riguarda la biodegradabilità di tensioattivi anionici e non-ionici, essa corrisponde alla norma applicabile prima del Regolamento sui Detergenti.
- Per questa deroga devono essere eseguite prove secondo quanto previsto dall'Allegato IV, seguendo un "*approccio graduale*". Si deve mettere a punto una guida tecnica all'approccio graduale al più tardi in tempo utile per l'entrata in vigore del Regolamento.

#### **4.2. Esenzione per tensioattivi utilizzati come sostanze attive biocide**

Quanto segue si applica ai sensi dell'Articolo 3 (1) del Regolamento sui Detergenti:

*"I tensioattivi che sono anche sostanze attive secondo il significato della Direttiva 98/8/EC (Direttiva sui Prodotti Biocidi) e che sono utilizzati come disinfettanti sono esenti dalle disposizioni degli Allegati II, III, IV e VIII del presente Regolamento."*

Tuttavia, tali tensioattivi devono essere:

- Elencati come sostanze attive con effetto biocida nell'Allegato I & IA della Direttiva sui Prodotti Biocidi,
- Componenti di un prodotto biocida autorizzato secondo la Direttiva sui Prodotti Biocidi o di un Prodotto Biocida autorizzato nel periodo transitorio decennale della Direttiva sui Prodotti Biocidi.

Se il prodotto biocida è anche un detergente secondo quanto definito dal Regolamento sui Detergenti, per gli altri tensioattivi contenuti nel preparato e anche riguardo all'etichettatura valgono le disposizioni del Regolamento sui Detergenti.

### 4.3. Guida per i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti detergenti

I fabbricanti che immettono sul mercato prodotti detergenti dovrebbero ora provvedere a quanto segue, per ciò che riguarda la biodegradabilità dei tensioattivi utilizzati in tali prodotti:

- Ottenere dai loro fornitori di tensioattivi, nell'UE e da paesi al di fuori dell'UE, la **conferma scritta** (su MSDS o documento specifico) che i tensioattivi utilizzati possono essere immessi sul mercato senza ulteriori restrizioni dovute alla loro biodegradabilità totale, ai sensi dell'Articolo 4(1).
- In caso di mancato rispetto dei criteri di biodegradabilità definitiva, sono possibili deroghe soltanto per determinati tensioattivi utilizzati **in settori industriali o istituzionali** in applicazioni definite più in dettaglio all'Articolo 6 (1). A tale scopo
  - Si deve ottenere la conferma scritta che i tensioattivi abbiano un livello di biodegradabilità primaria di almeno l'80%, secondo l'Allegato II;
  - La deroga per il tensioattivo in oggetto deve essere rilasciata da un'autorità pubblica competente.

## 5. Etichettatura degli ingredienti

### 5.1. Quali sono i cambiamenti?

L'etichettatura di ingredienti nei detergenti e nei prodotti per la pulizia, secondo la Raccomandazione 89/542/EEC, è ampiamente adottata e prescritta obbligatoriamente nel Regolamento sui Detergenti. **Inoltre** sono richiesti i seguenti dettagli:

- **Gli "Sbiancanti ottici"** e i **"profumi"** sono aggiunti come ulteriori gruppi di sostanze da elencare indipendentemente dalla loro concentrazione.
- **Gli agenti preservanti** devono essere elencati indipendentemente dalla loro concentrazione, se possibile utilizzando la loro **denominazione INCI** (INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
- **Determinati ingredienti di fragranze** in concentrazioni maggiori dello 0,01% in peso devono essere elencati sulla confezione dei detergenti, con la rispettiva denominazione INCI.

### 5.2. Quali ingredienti devono essere elencati in etichetta?

Le disposizioni relative all'etichettatura di detergenti sono contenute nell'**Articolo 11** congiuntamente all'**Allegato VII A**, che recita:

*“Le seguenti disposizioni sull'etichettatura si applicano alla confezione di detergenti venduti al pubblico. Si devono utilizzare i seguenti intervalli di percentuali del peso:*

- meno del 5 %,
- 5 % o maggiore ma meno del 15 %,
- 15 % o maggiore ma meno del 30 %,
- 30 % e oltre,

per indicare il contenuto dei componenti sotto elencati se aggiunti in una concentrazione maggiore dello 0,2 % in peso:

- fosfati,
- fosfonati,
- tensioattivi anionici,
- tensioattivi cationici,
- tensioattivi anfoteri,
- tensioattivi non-ionici,
- sbiancanti a base di ossigeno,
- sbiancanti a base di cloro,
- EDTA e suoi sali,
- NTA (acido nitrilotriacetico) e suoi sali,
- fenoli e fenoli alogenati,
- paradiclorobenzene,
- idrocarburi aromatici,
- idrocarburi alifatici,
- idrocarburi alogenati,
- sapone,
- zeoliti,
- policarbossilati.

Le seguenti classi di componenti, se aggiunti, devono essere elencate indipendentemente dalla loro concentrazione:

- enzimi,
- disinfettanti,
- sbiancanti ottici,
- profumi

Se aggiunti, gli agenti preservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla loro concentrazione, se possibile utilizzando la nomenclatura comune definita all'Articolo 8 della Direttiva del Consiglio 76/768/EEC del 27 luglio 1976 sull'armonizzazione delle leggi degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici.

Se aggiunte tal quali, a concentrazioni maggiori dello 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti presenti nell'elenco delle sostanze nell'Allegato III, Parte 1 della Direttiva 76/768/EEC, a seguito dell'emendamento della stessa mediante la Direttiva 2003/15/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo per includere i componenti allergizzanti di fragranze provenienti dall'elenco inizialmente redatto dalla Commissione Scientifica sui Cosmetici e i Prodotti non Alimentari (SCCNFP) nel suo parere SCCNFP/0017/98, devono essere elencate con la nomenclatura di detta Direttiva, come qualsiasi altra fragranza successivamente aggiunta all'Allegato III, Parte 1 della Direttiva 76/768/EEC adeguando tale Appendice così da tenere conto del progresso tecnico.

Se successivamente la SCCNFP fissasse singoli limiti di concentrazione basati sul rischio di allergeni nelle fragranze, la Commissione dovrebbe proporre, ai sensi dell'Articolo 12(2), l'adozione di tali limiti in sostituzione del limite dello 0,01 % sopra citato.

Per detersivi destinati all'utilizzo nel settore industriale e non resi disponibili al pubblico, non è necessario rispettare i requisiti sopra citati se l'informazione equivalente

*è fornita mediante schede tecniche, schede di sicurezza, o in modo analogo e adeguato.”*

### **5.3. Guida all'etichettatura degli ingredienti**

Ai fini del presente Regolamento, il termine 'confezione' si riferisce alla singola confezione di prodotto acquistata e manipolata dal consumatore. Non implica l'etichettatura dell'imballaggio esterno fornito al dettagliante – né implica l'etichettatura del singolo collo o unità (salvo che, per esempio, nel caso di un campione a se stante) o dell'imballo primario direttamente a contatto con il prodotto, es. l'involucro di una compressa o l'incarto di un prodotto, nel caso di prodotti forniti in formato a dose singola. L'etichettatura dell'imballaggio è richiesta nella fase di produzione del prodotto, per esempio in fabbrica.

Si raccomanda di provvedere all'identificazione ben chiara dei componenti sull'etichetta della confezione rendendo l'etichettatura facilmente leggibile e quindi standardizzata. A tale scopo si raccomanda di rispettare le indicazioni concordate come segue:

- Utilizzare sempre le denominazioni della classe dell'ingrediente o della sostanza chimica come sopra specificato.
- L'elenco concordato è previsto allo scopo di rendere nota la presenza di ingredienti e non la loro assenza.
- Nella lista specificata non devono essere contenute informazioni esplicative riguardanti lo scopo/la funzione degli ingredienti, informazioni che tuttavia possono essere fornite in una sezione distinta e diversa dell'elenco o della dicitura sulla confezione.
- Se uno dei quattro intervalli di concentrazione specificati non contiene alcun ingrediente, può essere omesso evitando di occupare inutilmente spazio in etichetta.
- La dimensione del carattere di stampa deve essere chiaramente leggibile come le altre indicazioni informative e i suggerimenti riportati sulla confezione.
- Se è noto che un ingrediente è fornito, ad esempio, con il 60% di attivo, si deve precisare la concentrazione dell'ingrediente attivo presente nel prodotto. Analogamente la concentrazione deve essere riferita a ingredienti anidri e non ai loro idrati..
- I fosfati devono essere espressi in % P moltiplicata per 4, dove P è il fosforo derivato dai fosfati inorganici presenti nel prodotto. Di fatto questa convenzione equivale a esprimere il contenuto di fosfato come se fosse interamente presente sotto forma di tripolifosfato di sodio.
- I sali di EDTA e di NTA devono essere espressi come acidi EDTA o NTA, nel modo appropriato.
- I “policarbossilati” devono essere interpretati con riferimento a omo- e co-polimeri di acido acrilico ed espressi come sale di sodio.
- Per rispettare i requisiti di questo Regolamento i produttori dovranno verificare se qualche fragranza allergizzante presente nell'elenco delle sostanze di cui all'Allegato III, Parte 1 della Direttiva 76/768/EEC è presente in ogni profumo, compresi gli oli essenziali, aggiunti al prodotto detergente. L'elenco è riprodotto all'Appendice 1 del presente documento. In caso affermativo la concentrazione aggiunta risultante di ciascuna fragranza allergizzante specificata in quantità maggiore di 0,01% in peso deve essere elencata mediante la nomenclatura INCI. Gli elenchi di ingredienti tipici di oli essenziali sono disponibili presso i fornitori di profumi o presso EFFA.

- Il Regolamento richiede che gli agenti preservanti, se aggiunti, siano elencati, indipendentemente dalla loro concentrazione. Pertanto i produttori dovranno verificare, attraverso le caratteristiche e/o la Scheda Tecnica di Sicurezza, se sono stati aggiunti preservanti a un ingrediente, es. tensioattivo, oppure a un preparato da parte del suo produttore/fornitore, inclusi di conseguenza nel prodotto detergente, indipendentemente dal livello di inclusione. I preservanti a livello di traccia dovranno comparire in etichetta come ingredienti a meno che il produttore del preparato possa dimostrare che tali tracce sono tecnicamente inevitabili e tecnologicamente prive di effetto e non in grado di provocare effetti nocivi alla salute umana anche di soggetti sensibili.  
Nell'elencare i preservanti si deve utilizzare la nomenclatura INCI. L'Appendice 2 del presente documento contiene un elenco delle denominazioni INCI dei preservanti notificati come Prodotto Tipo 6 secondo il Regolamento (CE) N. 2032/2003. In mancanza di una denominazione INCI (al momento attuale) per un determinato preservante, il fornitore potrà farne richiesta. A titolo provvisorio si può utilizzare il nome della sostanze di cui all'Allegato I della Direttiva sulle Sostanze pericolose 67/548/EEC.
- La concentrazione 'nominale', come specificato nelle caratteristiche di fabbricazione del prodotto, deve essere utilizzata per identificare l'intervallo della percentuale in peso entro la quale si colloca l'ingrediente.
- Eventuali sostanze attive biocide (nel significato attribuito dalla Direttiva 98/8/EC) incorporate nella formulazione di un prodotto specificamente destinato a produrre effetti disinfettanti devono essere etichettate come disinfettante.

- **Prodotti per uso istituzionale & industriale:**

Per i detergenti destinati all'impiego nel settore industriale, e non resi disponibili al pubblico, non è necessario rispettare i sopra citati requisiti di etichettatura del prodotto, purché le informazioni equivalenti siano fornite dalle schede tecniche, dalle schede di sicurezza o in simile modo appropriato.

I prodotti per uso professionale/istituzionale destinati ai professionisti tramite la rete dei grossisti (es. Cash & Carry), devono essere considerati Istituzionali/Industriali e ciò deve essere evidenziato con la scritta sull'etichetta "*Esclusivamente per uso professionale*". Tuttavia i produttori devono prestare particolare attenzione nei casi in cui detti prodotti possono finire in mano al pubblico (per esempio nei paesi nei quali anche i non professionisti hanno accesso alle strutture di Cash & Carry). In questi casi i produttori dovranno includere informazioni aggiuntive sull'etichetta in modo da garantire un'adeguata tutela dei consumatori.

Se un prodotto Istituzionale/Industriale è destinato a raggiungere anche il grande pubblico, le confezioni destinate ai consumatori devono essere etichettate nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento previste per i prodotti di uso "domestico".

## **6. Indicazione in etichetta delle informazioni di dosaggio dei detersivi per bucato**

L'Allegato VII B del Regolamento sui Detergenti prescrive le norme di etichettatura delle confezioni di detersivi per prodotti tessili venduti al pubblico:

*“Come prescritto all'Articolo 11(4), le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detersivi venduti al pubblico. La confezione di detersivi venduta al pubblico, destinata all'utilizzo come detersivi per bucato deve contenere le seguenti informazioni:*

- *Quantità suggerite e/o istruzioni di dosaggio espresse in millilitri o grammi, adatte al carico standard di una lavatrice per classi di acqua dolce, media e dura e con indicazioni per uno o due cicli di lavaggio;*
- *Per detersivi heavy-duty, con 'sporco normale' e, per detersivi per tessuti delicati, 'con sporco leggero', il numero di carichi standard di lavatrice, che possono essere lavati con il contenuto di una confezione è riferito ad acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimole CaCO<sub>3</sub>/l;*
- *La capacità dell'eventuale misurino, se previsto, deve essere indicata in millilitri o in grammi, prevedendo apposite tacche indicanti la dose di detersivo adeguata per un carico standard di lavatrice per acqua dolce, media e dura.*

*I carichi standard delle lavatrici sono 4,5 kg di tessuto asciutto per detersivi heavy-duty e 2,5 kg di tessuto asciutto per detersivi per capi delicati, secondo le definizioni della Decisione della Commissione 1999/476/EC del 10 giugno 1999 che stabiliva i Criteri Ecologici per l'attribuzione dell'eco-label Comunitaria ai Detersivi per Bucato. (1) Un detersivo deve essere considerato detersivo heavy-duty a meno che le indicazioni del produttore riportino la prevalente funzione di cura del tessuto, ossia lavaggio a bassa temperatura, fibre e colori delicati.”*

### **6.1. Guida all'etichettatura delle informazioni di dosaggio**

- Si richiedono le quantità e/o istruzioni di dosaggio consigliato per un carico standard di lavatrice per acqua dolce, media, e dura. Per garantire una corretta e coerente interpretazione si devono utilizzare le seguenti definizioni:

Acqua dolce	$\leq 150 \text{ ppm CaCO}_3$ (1.5 millimole - 150 mg per litro)
Acqua media:	$150 \text{ ppm} \leq \text{CaCO}_3 \leq 250 \text{ ppm}$
Acqua dura:	$> 250 \text{ ppm CaCO}_3$

Sull'etichetta vera e propria si possono indicare le classi di durezza dell'acqua – dolce/media/dura, senza aggiungere le indicazioni del livello di CaCO<sub>3</sub>.

- Ulteriori informazioni sul dosaggio consigliato possono essere indicate per particolari casi di tessuti molto sporchi o poco sporchi, o di carichi ridotti o particolarmente pesanti. Esempi degli schemi di dosaggio sono riportati nell'Appendice 3.

- “Indicazioni per uno o due cicli di lavaggio...” devono essere interpretate con riferimento a "lavaggio" e "prelavaggio + lavaggio".
- Il numero di carichi standard di una lavatrice che possono essere lavati con il contenuto di una confezione utilizzando acqua di durezza media (2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$ ) distingue tra prodotti per heavy-duty (per tessuti con ‘sporco normale’) e prodotti per light-duty (per tessuti ‘poco sporchi’). In genere appare evidente dall’etichettatura della confezione se il prodotto è destinato o meno alla funzione di prodotto per bucato heavy-duty, previsto per tutto il bucato, oppure di prodotto light-duty, previsto per ‘tessuti delicati’. L’indicazione riportate in etichetta sono generalmente sufficienti ad indicare se il prodotto è per bucato normale o per tessuti delicati.

Nel primo caso le affermazioni principali sull’etichetta della confezione possono contenere frasi che indicano l’idoneità per tutti i tessuti (esclusa lana e seta), per eliminare macchie resistenti, per tutte le temperature, ecc. mentre nel secondo caso le affermazioni principali sull’etichetta della confezione conterranno frasi che indicano l’idoneità, per esempio, per tessuti delicati, lana e seta, lavaggio delicato o cicli di lavaggio a bassa temperatura.

In caso di dubbio sulla destinazione d’uso del prodotto, ossia se sia un prodotto per bucato normale o per tessuti delicati, si deve presumere che si tratti di prodotto per bucato normale per l’indicazione del numero di carichi standard di lavatrice che possono essere lavati.

- Il numero di carichi standard di lavatrice che si possono lavare con il contenuto di una confezione utilizzando acqua di durezza media (2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$ ) deve essere dichiarato. La durezza dell’acqua di 2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$  è un’indicazione concreta e la sua presenza su tutte le confezioni aiuta a favorire la trasparenza tra marchi e misure di confezioni sul mercato. Si è constatato che in alcuni Stati Membri 2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$  può non essere la durezza prevalente dell’acqua per i consumatori in quello Stato Membro.

Il numero di lavaggi standard deve essere chiaramente identificato, preferibilmente ben in vista sul lato frontale della confezione, e può essere associato a una icona/logo adeguato, es. un cesto di biancheria (vedi Appendice 3).

- I misurini (se forniti/previsti) devono essere dotati di tacche di dosaggio (in ml) con suddivisioni sufficientemente piccole (es. da 20ml) per consentire ai consumatori un dosaggio preciso per i carichi standard della lavatrice per acqua dolce, media e dura. Per i prodotti in polvere, sulla confezione deve essere indicata l’equivalenza tra ml e g.

- **Prodotti per usi istituzionali & industriali:**

Per i detergenti destinati all’uso nel settore industriale e non messi a disposizione del pubblico non sono richiesti i suddetti requisiti di dosaggio del prodotto.

## **7. Ulteriori elementi di etichettatura secondo il Regolamento sui Detergenti**

L'Articolo 11 (2) del Regolamento sui Detergenti prescrive che le seguenti informazioni compaiano in caratteri leggibili, visibili e indelebili sulla confezione nella quale i detergenti sono messi in vendita al consumatore:

- Denominazione e nome commerciale del prodotto
- Denominazione o nome commerciale o marchio (dell'azienda) e indirizzo completo e numero telefonico della parte responsabile dell'introduzione del prodotto sul mercato
- L'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, se disponibile, e il numero di telefono presso il quale reperire la scheda tecnica citata a riferimento all'Articolo 9(3).

Le stesse informazioni devono comparire su tutti i documenti che accompagnano i detergenti trasportati sfusi.

Nonostante non specificamente richiesto dall'attuale testo del Regolamento, in vista di un previsto futuro emendamento, che sarà discusso dopo l'entrata in vigore, si raccomanda di apporre sulla confezione anche il sito internet dove (allegato VIID, vedere punto 8.3 di questo documento) il fabbricante metterà una versione semplificata della lista degli ingredienti.

Un responsabile del produttore che risponde dell'esecuzione di una prova anonima deve occuparsi della registrazione dei quantitativi e dei tempi relativi, e tenere disponibili tali informazioni da fornire su richiesta alle Autorità competenti.

## **8. Obblighi di informazione**

### **8.1. Prassi corrente**

Da molti anni le aziende che immettono sul mercato europeo detergenti e prodotti per la pulizia notificano, volontariamente, informazioni dettagliate sui loro prodotti a Centri Antiveleno. I Centri Antiveleno forniscono suggerimenti sulle terapie da adottare in caso di incidenti o danni causati da uso improprio. Poiché il sistema è ormai collaudato, si raccomanda di mantenere tale prassi indipendentemente da ulteriori obblighi imposti dal Regolamento sui Detergenti come di seguito descritto.

### **8.2. Nuova scheda tecnica degli ingredienti per il personale medico**

L'Articolo 9(3) prevede che i produttori che immettono sul mercato prodotti Detergenti devono, su richiesta, mettere tempestivamente e gratuitamente a disposizione del personale medico una scheda tecnica degli ingredienti come prescritto all'Allegato VII C, ai soli fini sanitari. L'Allegato VII(C) recita:

*“Le seguenti disposizioni si applicano all'elenco degli ingredienti sulla scheda tecnica citata all'Articolo 9(3).*

*La scheda tecnica deve contenere l'elenco con nome e produttore del detergente.*

*Tutti gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di quantità in peso, e l'elenco deve essere suddiviso nei seguenti intervalli di peso percentuale:*

- 10 % o maggiore,
- 1 % o maggiore ma al di sotto del 10 %,
- 0,1 % o maggiore ma al di sotto dell'1 %,
- meno dello 0,1 %.

*Le impurità non devono essere considerate ingredienti.*

*La denominazione chimica comune o il nome UPAC (2), il numero CAS e, se disponibile la denominazione INCI, e il nome della Farmacopea Europea dovranno essere forniti per ogni ingrediente.*

Inoltre l'Articolo 11.2 prescrive che le informazioni destinate a individuare la fonte della scheda tecnica degli ingredienti compaiano “sulla confezione per la vendita al consumo dei detergenti”.

### 8.2.1. Guida alla Scheda Tecnica degli Ingredienti

- Il ‘Consumatore’ deve essere considerato l’‘Utilizzatore’ pertanto le informazioni richieste sono necessarie sia sulla confezione di prodotti venduti al pubblico che di prodotti per uso Istituzionale & Industriale.
- La scheda tecnica degli ingredienti deve contenere tutti gli ingredienti, escluse le impurità, presenti nel prodotto commercializzato. Gli ingredienti saranno normalmente quelli aggiunti dal fabbricante per realizzare il prodotto finale. Tuttavia, laddove siano note interazioni tra ingredienti nel processo di fabbricazione del prodotto, i prodotti chimici che ne derivano devono essere considerati e identificati nell'elenco degli ingredienti.
- L'inserimento in un prodotto di ingredienti come profumi e coloranti deve comparire in elenco come tale, ossia la loro presenza deve essere indicata con termini quali "profumo" e/o "colorante/i". Ognuna delle fragranze allergeniche che sono soggette all'etichettatura secondo l'Allegato VIIA (se a concentrazione superiore a 0,01% in peso) devono essere indicate nella scheda tecnica degli ingredienti se presenti nel prodotto.
- Va sottolineato che l'obbligo di fornire al personale medico una scheda tecnica degli ingredienti ha esclusivamente lo scopo di fornire informazioni sul prodotto ai soli fini sanitari. Per 'personale medico' si intende 'medico iscritto all'albo, o persona che opera sotto la direzione di un medico iscritto all'albo, al fine di curare i pazienti, formulare una diagnosi o somministrare una cura e che è vincolato dall'impegno professionale di riservatezza’.
- Il produttore è autorizzato a richiedere la dimostrazione delle credenziali mediche dei richiedenti. Mentre si verificano le credenziali, il produttore fornirà i dati di pubblico dominio (vedi 8.3.1).
- Rendere disponibile ‘tempestivamente’ deve essere interpretato come nel tempo ragionevolmente più rapido possibile.

### **8.3. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti**

L'Allegato VII (D) prescrive quanto segue:

*“I produttori devono rendere disponibile in un sito internet la scheda tecnica degli ingredienti sopra citata ad esclusione delle seguenti informazioni:*

- intervalli di peso percentuale*
- componenti di profumi e oli essenziali,*
- componenti di coloranti.*

*Tale obbligo non si applica a detergenti per uso industriale o istituzionale contenenti tensioattivi o a tensioattivi per detergenti di uso industriale o istituzionale, per i quali è disponibile una scheda tecnica o una scheda di sicurezza.”*

#### **8.3.1. Guida alla Pubblicazione degli Ingredienti:**

- Si richiede al produttore di rendere di dominio pubblico, in un sito internet, una versione semplificata della scheda tecnica degli ingredienti, come sopra descritta. In questo caso si raccomanda di elencare gli ingredienti in ordine di concentrazione nel prodotto, es. in ordine decrescente di concentrazione dell'ingrediente. Ogni fragranza allergenica che è soggetta all'etichettatura secondo quanto richiesto dall'Allegato VIIA (se a concentrazioni superiori a 0,01% in peso) deve anche essere elencata nel sito internet se presente nel prodotto.
- Per ciascun ingrediente elencato si deve indicare la denominazione INCI, se disponibile, se non disponibile si deve indicare la denominazione della Farmacopea Europea. Se neppure quest'ultima fosse disponibile si dovrà indicare la denominazione chimica comune oppure il nome IUPAC.  
(La presente guida presuppone una futura modifica dell'attuale formulazione dell'Allegato VII D).
- I produttori devono rendere disponibile in un sito internet l'elenco pubblico degli ingredienti. Non è prescritta l'indicazione del sito internet e il produttore è libero di scegliere. Si raccomanda di operare una scelta in base a un accesso logico, per esempio mediante un sito internet dedicato al prodotto o al produttore. Il produttore può anche considerare l'eventualità di accordi con altri produttori, per esempio tramite la propria associazione di categoria, al fine di realizzare un sito internet con la banca dati generale degli ingredienti dei prodotti.
- Il sito internet è richiesto e non facoltativo. L'indirizzo del sito deve comparire sull'etichetta. Quest'ultimo punto non è finora richiesto obbligatoriamente, ma è fortemente raccomandato in vista di un futuro emendamento in questa direzione, che sarà discusso dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Le informazioni presenti nel sito internet devono essere mantenute aggiornate. Tuttavia, quando il sito internet è in preparazione oppure in fase di aggiornamento e ulteriore sviluppo, i consumatori devono poter ottenere informazioni chiamando il numero telefonico riportato sull'etichetta.
- Per i produttori l'obbligo di 'rendere disponibile' in un sito internet deve essere interpretato nel senso di 'presentare' in un sito internet (gratuito) l'elenco pubblico degli ingredienti.

**7 febbraio 2005**

- In vista di un previsto futuro emendamento dell'Allegato VII D, che dovrà essere discusso dopo l'entrata in vigore del Regolamento e che confermerà la possibilità di usare solo la denominazione INCI per ciascun ingrediente, deve essere fornito un link al sito internet della Commissione sui cosmetici, che fornisca una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI e i numeri CAS, Questo sito internet è: <http://pharmacos.eudra.org/F3/inci/index.htm>.
- Le informazioni relative a un prodotto devono restare disponibili nel sito internet per due anni successivi all'ultima produzione del prodotto stesso. Il produttore deve anche tenere conto dei mezzi attraverso i quali i prodotti e le loro varianti saranno collegati alle informazioni nel sito internet.

## **Appendice 1. Ingredienti di fragranze allergizzanti**

Questi ingredienti compaiono nell'elenco delle sostanze di cui all'Allegato III, Parte 1 della Direttiva 76/768/EEC (denominazione INCI tra parentesi).

- Amil cinnamale (AMYL CINNAMAL)
- Alcool di benzile (BENZYL ALCOHOL)
- Alcool di cinnamile (CINNAMYL ALCOHOL)
- Citrale (CITRAL)
- Eugenolo (EUGENOL)
- Idrossicitronellale (HYDROXYCITRONELLAL)
- Isoeugenolo (ISOEUGENOL)
- Alcool di amilcinnamile (AMYLCINNAMYL ALCOHOL)
- Benzilsalicilato (BENZYL SALICYLATE)
- Cinnamale (CINNAMAL)
- Cumarina (COUMARIN)
- Geraniolo (GERANIOL)
- 4-(4-idrossi-4-metilpentil)-3-cicloesencarboxaldeide (HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE)
- Alcool di anisile (ANISE ALCOHOL)
- Benzilcinnamato (BENZYL CINNAMATE)
- Farnesolo (FARNESOL)
- 2-(4-*tert*-Butilbenzile)-propionaldeide (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL)
- Linaloolo (LINALOOL)
- Benzilbenzoato (BENZYL BENZOATE)
- Citronello (CITRONELLOL)
- Esil- cinnamalaldeide (HEXYL CINNAMAL)
- D-Limonene (LIMONENE)
- Metileptincarbonato (METHYL 2-OCTYNOATE)
- 3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1-il)-3-buten-2-one (ALPHA-ISOMETHYL IONONE)
- Estratto di muschio di quercia (EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT)
- Estratto di muschio (EVERNIA FURFURACEA EXTRACT)

**Appendice 2.** Denominazione INCI dei preservanti comunemente usati nei prodotti per la pulizia

**Parte A:** Notificati come prodotto di tipo 6 secondo il Regolamento (CE) N. 2032/2003: Le sostanze notificate e il loro numero CAS possono essere trovate nell'Allegato II del Regolamento 2032/2003

([http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l\\_307/l\\_30720031124en00010096.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_307/l_30720031124en00010096.pdf))

	<b>Denominazione chimica (in italiano) secondo l'Allegato II, Regolamento (CE) N. 2032/2003</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Denominazione INCI</b>
	Acido formico	64-18-6	FORMIC ACID
N-(3-	Aminopropil)-N-dodecil-propan-1,3-diamina	2372-82-9	LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE
1,2-	Benzisotiazol-3(2H)-one	2634-33-5	BENZISOTHIAZOLINONE
	Acido benzoico	65-85-0	BENZOIC ACID
2-	Benzil-4-clorfenolo	120-32-1	CHLOROPHENE
	Benzilossimetanolo	14548-60-8	BENZYLHEMIFORMAL
1,3-	Bis-(idrossimetil)-5,5-dimetil-2,4-imidazolidin-2,4-dione	6440-58-0	DMDM HYDANTOIN
2-	Bromo-(2-brommetil)pentandinitrile; {1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano}	35691-65-7	METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE
2-	Bromo-2-nitropropan-1,3-diolo	52-51-7	2-BROMO-2- NITROPROPANE-1,3-DIOL
	Sorbato di calcio	7492-55-9	CALCIUM SORBATE
	Captano	133-06-2	CAPTAN
	Cloruro di cetilpiridinio	123-03-5	CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
5-	Cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo		HYDROXYDICHLORODIP HENYL ETHER
5-	Cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolinone	26172-55-4	METHYLCHLOROISOTHIA ZOLINONE
4-	Cloro-3,5-dimetilfenolo	88-04-0	CHLOROXYLENOL
4-	Cloro- <i>m</i> -cresolo	59-50-7	p-CHLORO-m-CRESOL
2-	Cloracetamide	79-07-2	CHLOROACETAMIDE
<i>cis</i> - 1- (3-	Clorallil)-3,5,7-triaza-1- azoniaadamantancloruro	4080-31-3	QUATERNIUM-15
2,4-	Alcool di diclorobenzile	1777-82-8	DICHLOROBENZYL ALCOHOL
	Diclorofene	97-23-4	DICHLOROPHENE
	Didecildimetil cloruro di ammonio	7173-51-5	DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE
	Metabisolfito di potassio	16731-55-8	POTASSIUM METABISULFITE
4,4-	Dimetiloxazolidina; {4,4-Dimetil-1,3-oxazolidina}	51200-87-4	DIMETHYL OXAZOLIDINE
	Metabisolfito di sodio	7681-57-4	SODIUM METABISULFITE
2,2'-	Ditiobis[N-metilbenzamide]	2527-58-4	DITHIOMETHYLBENZAMI DE

	<b>Denominazione chimica (in italiano) secondo l'Allegato II, Regolamento (CE) N. 2032/2003</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Denominazione INCI</b>
	Etanolo	64-17-5	ALCOHOL
7a-	Etil-di-idro-1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> -oxazolo-[3,4- <i>c</i> ]oxazolo; {5-Etil-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0]ottano}	7747-35-5	7-ETHYLBICYCLOOXAZOLINE
	Formaldeide {Metanale}	50-00-0	FORMALDEHYDE
	Miscela di 5-Cloro-2-metil-2 <i>H</i> -isotiazol-3-one e 2-metil-2 <i>H</i> -isotiazol-3-one	26172-55-4	METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
D-	Combinazione di gluconato con <i>N,N'</i> -Bis(4-clorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidina; {1,1'-esametenilbis[5-(4-clorfenil)-biguanidio]digluconato}	18472-51-0	CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE
	Glioxale	107-22-2	GLYOXAL
2,4-	Acido sorbico	110-44-1	SORBIC ACID
	idrossil-2-piridone	822-89-9	HYDROXYPYRIDINONE
3-	Iodo-3-propinilbutilcarbammato	55406-53-6	IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
	Potassio- <i>o</i> -fenilfenolato	13707-65-8	POTASSIUM <i>o</i> -PHENYLPHENATE
	Potassio-( <i>E,E</i> )-esa-2,4-dienoato; {sorbato di potassio}	24634-61-5	POTASSIUM SORBATE
	Solfito di potassio	10117-38-1	POTASSIUM SULFITE
	Metanamin-3-clorallilcloruro; {1-(3-Clorallil-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantancloruro)}	4080-31-3	QUATERNIUM-15
2-	Metil-3(2 <i>H</i> )-isotiazolinone	2682-20-4	METHYLISOTHIAZOLINONE
L- (+)-	Acido lattico	50-21-5	LACTIC ACID
	Benzoato di sodio	532-32-1	SODIUM BENZOATE
	Sodio- <i>p</i> -clor- <i>m</i> -cresolato	59-50-7	SODIUM <i>p</i> -CHLORO- <i>m</i> -CRESOL
	Bisolfito di sodio	7631-90-5	SODIUM BISULFITE
	Sodio- <i>N</i> -idrossimetil-aminoacetato	70161-44-3	SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE
	Sodio- <i>o</i> -fenilfenolato	132-27-4	SODIUM <i>o</i> -PHENYLPHENATE
	Solfito di sodio	7757-83-7	SODIUM SULFITE
	Nitrometilidintrimetanolo	126-11-4	TRISHYDROXYMETHYLNITROMETHANE
2-	Octil-2 <i>H</i> -isotiazol-3-one	26530-20-1	OCTYLISOTHIAZOLINONE
1,5-	Pentandiale	111-30-8	GLUTARAL
2-	Fenossietanolo	122-99-6	PHENOXYETHANOL

	<b>Denominazione chimica (in italiano) secondo l'Allegato II, Regolamento (CE) N. 2032/2003</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Denominazione INCI</b>
o-	Fenilfenolo	90-43-7	o-PHENYLPHENOL
	Piridin-2-tiol-1-ossido	3811-73-2	SODIUM PYRITHIONE
	Zincopiritione	13463-41-7	ZINC PYRITHIONE
	Combinazioni quaternarie di ammonio, benzil-C12-14-alchildimetil-, cloruro	8001-54-5	BENZALKONIUM CHLORIDE
	Combinazioni quaternarie di ammonio, benzil-C12-16-alchildimetil-, cloruro	8001-54-5	BENZALKONIUM CHLORIDE
	Combinazioni quaternarie di ammonio, benzil-C12-18-alchildimetil-, cloruro	8001-54-5	BENZALKONIUM CHLORIDE
	Combinazioni quaternarie di ammonio, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]cocosalchil-dimetil, idrossido, sali interni	100085-64-1	COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONATE
	Combinazioni quaternarie di ammonio, Di-C8-10-alchildimetil-, cloruro	68424-95-3	DICAPRYL/DICAPRYLYLD IMONIUM CHLORIDE
	Acido salicilico	69-72-7	SALICYLIC ACID
	Cloruro d'argento	7783-90-6	SILVER CHLORIDE
	Tiabendazolo	148-79-8	THIABENDAZOLE
	Potassio di tosilcloramide	127-65-1	CHLORAMINE T
	Perossido di idrogeno	7722-84-1	HYDROGEN PEROXIDE

**Part B.** Elenco di esempi di denominazioni INCI di sostanze attive biocide, identificate secondo il Regolamento (EC) Nr. 2032/2003.

**Da utilizzarsi soltanto come preservanti per detersivi fino al 31 agosto 2006:**

	<b>Denominazione chimica (in italiano)</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Denominazione INCI</b>
	Benzotriazolo	95-14-7	BENZOTRIAZOL
	Alcool di benzile	100-51-6	BENZYL ALCOHOL
5-	Bromo-5-nitro-1,3-dioxano	30007-47-7	5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE
3-(p-	Clorofenossi)1,2-propandiolo	104-29-0	CHLORPHENESIN
	Etanol, 2,2'-Iminobis-, N-cocosalchilderivati	61791-31-9	COCAMIDE DEA
	Farnesolo	4602-84-0	FARNESOL
	Esadeciltrimetil-aminiobromide	57-09-0	CETRIMONIUM BROMIDE
	Esadeciltrimetilaminocloruro	112-02-7	CETRIMONIUM CHLORIDE
1,1'-	Esametenilbis [5-(4-clorfenil)-biguanidio]diacetato	56-95-1	CHLORHEXIDINE DIACETATE
1,1'-	Esametenilbis [5-(4-clorfenil)-biguanidio]diidrocloreuro	003697-42-5	CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE
p-	Etilestere di acido idrossibenzoico	120-47-8	ETHYLPARABEN
p-	Isobultilestere di acido idrossibenzoico	4247-02-3	ISOBUTYLPARABEN
p-	Metilestere di acido idrossibenzoico	99-76-3	METHYLPARABEN
	Benzoato di potassio	582-25-2	POTASSIUM BENZOATE

7 febbraio 2005

	<b>Denominazione chimica (in italiano)</b>	<b>Numero CAS</b>	<b>Denominazione INCI</b>
	Formato di sodio	141-53-7	SODIUM FORMATE
	Propionato di sodio	137-40-6	SODIUM PROPIONATE
	Salicilato di sodio	54-21-7	SODIUM SALICYLATE
	Composizioni quaternarie di ammonio, (cloruro di stearo-alchil)trimetile idrato	61788-78-1	HYDROGENATED TALLOWTRIMONIUM CHLORIDE
	Composizioni quaternarie di ammonio, cocoalchiltrimetil-, cloruro	61789-18-2	COCOTRIMONIUM CHLORIDE
	Composizioni quaternarie di ammonio, di-cocoalchildimetil-, cloruro	61789-77-3	DICOCODIMONIUM CHLORIDE
	Composizioni quaternarie di ammonio, bis(stearo-alchil)dimetil-, cloruro idrato	61789-80-8	QUATERNIUM-18
	Composizioni quaternarie di ammonio, trimetilsoia-alchil-, cloruro	61790-41-8	SOYTRIMONIUM CHLORIDE
	Acido propionico	79-09-4	PROPIONIC ACID

**Appendice 3. Matrice di dosaggio - Esempi****1. Durezza dell'acqua:**

*Sono richieste le quantità raccomandate e/o le istruzioni di dosaggio per un carico standard di lavatrice per classi di durezza dell'acqua dolce, media e dura. Per garantire un'interpretazione coerente e uniforme si devono utilizzare le seguenti definizioni:*

Acqua dolce:  $\leq 150 \text{ ppm CaCO}_3$  (1.5 millimole - 150 mg per litro, 15°F<sup>1</sup>)  
 Acqua media: 150 ppm (15°F)  $\leq \text{CaCO}_3 \leq 250$  ppm (25°F)  
 Acqua dura:  $> 250 \text{ ppm CaCO}_3$  (25°F)

Sull'etichetta vera e propria le classi di acqua dolce/media/dura possono essere indicate senza ulteriore definizione della concentrazione di  $\text{CaCO}_3$ .

Tali intervalli si utilizzano come riferimento per calcolare il dosaggio, tuttavia di solito nelle indicazioni di dosaggio potrebbero comparire soltanto i termini "dolce", "media" e "dura" (vedi sotto).

**2. Esempi di indicazioni di dosaggio****Detergenti per lavaggio normale – carico di bucato 4,5 kg**

- Tre livelli di sporco

	Maglietta Una macchia	Maglietta Due macchie	Maglietta Tre macchie
Dolce			
Media		xx ml (1 misurino/tazza)	
Dura			

Indicazione minima/massima

- Due livelli di sporco

	Maglietta Due macchie	Maglietta tre macchie
Dolce		
Media	xx ml (1 misurino/tazza)	
Dura		

<sup>1</sup> Equivalenza tra i gradi di durezza francese e tedesca dell'acqua: 1°F = 0.56 DH

**Detergenti delicati – carico di bucato 2,5 Kg**

- Due livelli di sporco

	Tessuto delicato Una macchia	Tessuto delicato Due macchie
Dolce		
Media	xx ml (1 misurino/tazza)	
Dura		

- Un livello di sporco


	Tessuto delicato Una macchia
Dolce	
Media	xx ml (1 misurino/tazza)
Dura	

**Contenuto del dosatore:** quantità di prodotto espressa in ml. Per prodotti in polvere deve essere indicata sulla confezione l'equivalenza ml/gr.

**NB:** L'uso del misurino per rappresentare il dosaggio oltre al volume espresso in ml è facoltativo. In caso di utilizzo può essere sostituito da un dispositivo di dosaggio per liquidi, da icone di prodotti pre-dosati (in polvere o liquidi).

### 3. Raffigurazione dello sporco e del tessuto:

I livelli di sporco saranno rappresentati da 1, 2 o 3 macchie. Sarà distinta (forma) la raffigurazione del tessuto per detergenti per lavaggio normale e detergenti per tessuti delicati. Le aziende decidono autonomamente l'esecuzione vera e propria di tale raffigurazione.

**Esempi di differenziazione del tipo di tessuto:****4. Rappresentazione del numero di carichi o lavaggi sul lato frontale della confezione**

Si deve dichiarare il numero di carichi standard di lavatrice che si possono lavare con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media (2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$ ). La durezza dell'acqua di 2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$  è una definizione pratica stabilita dal Regolamento sui Detergenti per l'uso in tutta l'UE. È noto che in alcuni Stati Membri il dato di 2,5 millimole  $\text{CaCO}_3/\text{l}$  può non rappresentare la durezza prevalente dell'acqua per i consumatori di tale Stato Membro. Tuttavia l'adozione di questa base comune in tutti gli Stati Membri contribuirà a promuovere la trasparenza tra i marchi e le confezioni sul mercato dell'UE.

Il numero di lavaggi standard deve essere chiaramente identificato, preferibilmente ben visibile sul lato frontale della confezione, e può essere associato a una icona/logo adeguato, es. un cesto di biancheria.

**Icone del cesto: (dove 00 è il numero di lavaggi standard per quella confezione)**



L'azienda può decidere autonomamente quale icona utilizzare.

In considerazione delle condizioni di acqua molto dolce in alcuni paesi nordici e la pratica già ivi esistente di indicare il numero dei carichi, che possono essere lavati in acqua dolce, piuttosto che in acqua di durezza media, sulla parte frontale dell'imballaggio dovrebbe apparire sia l'indicazione dei lavaggi in acqua dolce, che il numero di lavaggi standard europei per quella confezione.